

DECRETO LEGISLATIVO 156 DEL 2015

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INTERPELLO.

Analisi delle principali criticità della nuova disciplina

Artt. 6, co. 6 della Legge 11 marzo 2014, n. 23

«... delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi»:

- ✓ **garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale;**
- ✓ **assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;**
- ✓ **procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.**

... norme volte a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, favorire l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria e costruire un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata» (articolo 6 della legge delega).

**Amministrazione
«controllore»**




**Amministrazione
«collaborativa»**

Un nuovo percorso


CRITERI DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA NELLA LEGGE DELEGA



NUOVO ARTICOLO 11 DELLO STATUTO



INTERPELLI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA GENERALE



L'ESCLUSIONE DEI SOGGETTI IN COMPLIANCE RISPONDE AL FINE DI TUTELARE LA SPECIFICITA' DELLA DISCIPLINA IN CUI SI INSERISCONO

highlights

Interpelli previsti dal nuovo articolo 11 dello Statuto

Interpelli esclusi dalla disciplina generale

interpello qualificatorio: definizione del perimetro applicativo

interpello probatorio: fattispecie problematiche

interpello antiabuso: requisiti minimi

interpello disapplicativo: inclusioni ed esclusioni

Strutture competenti per la trattazione

Compiti delle Direzioni Regionali

La presentazione delle istanze dei soggetti non residenti

Servizio telematico in rete

La regolarizzazione: i termini

La regolarizzazione: i criteri di attivazione

Segue

highlights

La documentazione integrativa

I termini per la risposta

Le Inammissibilità

La pubblicità delle risposte

Ex interpelli obbligatori e segnalazione


Interpelli obbligatori, obbligo di presentazione e tutela giurisdizionale

INTERPELLO QUALIFICATORIO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO APPLICATIVO

- Valutazione dell'esistenza di una **stabile organizzazione** ai soli fini **IVA** (valutazione in corso)
- Valutazione dell'**inerenza** o della **corretta imputazione temporale** nei soli casi caratterizzati da particolare complessità e specificità della situazione
- **Esclusione** delle questioni connesse alla determinazione della **residenza** delle persone fisiche e dei soggetti diverse, incluse le questioni concernenti **l'ESTEROVESTIZIONE**

INTERPELLO PROBATORIO: FATTISPECIE PROBLEMATICHE

Interpelli SNOP: definizione degli effetti della abolizione dell'obbligo di presentazione delle istanze ai fini della possibilità di procedere alla compensazione o presentare istanza di rimborso



Interpelli ex art. 110 TUIR: esigenze di coordinamento con le novità della stabilità 2016 sia per la decorrenza della abrogazione (CHE SI RIFLETTE SULL'ARCO TEMPORALE RESIDUO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE) sia per l'individuazione dei "Paesi"

INTERPELLO ANTIABUSO

Le istanze devono necessariamente indicare – oltre al settore impositivo - le “norme di riferimento” comprese quelle ritenute dal contribuente passibili di contestazioni in termini di abuso

La risposta produce effetti solo nei limiti della richiesta; ciò vale soprattutto per la portata dell'eventuale riconoscimento della esimente prevista dalla norma che non può produrre effetti a 360 gradi su settori impositivi diversi da quelli richiamati nella risposta

INTERPELLO DISAPPLICATIVO: INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

- La valutazione in ordine alla portata antielusiva disapplicabile è compito – come nel pregresso sistema- della DC
- Sono certamente norme disapplicabili gli articoli 84 e 172 TUIR (“mondo perdite”) e l’articolo 109 TUIR (dividend washing)
- Sono in corso di valutazione altre fattispecie tra cui:
 - - l’articolo 10, comma 6, del d. lgs. 460 del 1997 relativo al pagamento da parte di ONLUS di stipendi superiori alla media nazionale considerate distribuzioni indirette di utili (Ris. 294 del 2002)
 - L’articolo 35, comma 10 quater, DL 223 del 2006 in ordine all’affitto di azienda il cui valore sia costituito, per oltre il 50 per cento, dal valore normale dei fabbricati

STRUTTURE COMPETENTI PER LA TRATTAZIONE

STRUTTURE COMPETENTI alla trattazione

1) Direzione Regionale
tendenzialmente per tutte
le istanze

2) Direzione Centrale per i
casi espressamente
previsti

Le istanze
antiabuso,
fino al
31/12/201
7, sono
presentate
alla D.C.

COMPITI DELLE DIREZIONI REGIONALI

Direzioni Regionali

- Trasmettono alla DC le questioni per le quali è prevista la pubblicazione delle risposte
- Trasmettono alla DC le questioni per le quali, a prescindere dalla ricorrenza di uno dei casi per cui è prevista la pubblicazione, ritengono opportuno l'intervento della DC
- Assicurano le informazioni relative alla sussistenza di attività di controllo interferenti con l'interpello quando tali informazioni sono richieste dalla DC

LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Sono considerati **non residenti**, ai fini della presentazione dell'interpello, le persone fisiche diverse da quelle che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nonché i soggetti diversi coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Non sono considerati, invece, non residenti ai fini della presentazione delle istanze di interpello coloro per cui ricorrono **le presunzioni di residenza del comma 2 bis dell'articolo 2 e dei commi 5 bis e seguenti dell'articolo 73**


I soggetti non residenti, in via eccezionale rispetto alle regole ordinarie, **possono utilizzare** come modalità di comunicazione consentita (presentazione dell'interpello, invio della documentazione integrativa...) la **posta elettronica semplice**

IL SERVIZIO TELEMATICO IN RETE

Il Provvedimento 4 gennaio 2016 ha anche previsto la futura creazione di un **servizio telematico erogato in rete** dall'Agenzia che costituirà valida modalità di presentazione delle istanze e di interlocuzioni istruttorie tra amministrazione e contribuenti nel quale confluiranno tutte le istanze di interpello

LA REGOLARIZZAZIONE: I TERMINI

L'assenza di alcuni elementi espressamente indicati dalla norma determina l'attivazione della procedura di regolarizzazione che di norma sposta in avanti il decorso dei termini per la risposta



Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, ferma restando la possibilità di richiedere la regolarizzazione anche decorsi 30 giorni, senza beneficiare, in tale caso, del differimento del dies a quo dei termini di risposta

LA REGOLARIZZAZIONE: I CRITERI PER L'ATTIVAZIONE

- Non va richiesta se risulta evidente che l'istanza è inammissibile posto che la regolarizzazione non potrebbe sanare detto vizio
- Non va richiesta se, nonostante il dato carente, l'amministrazione ritenga di poter istruire l'istanza
- Deve essere richiesta, invece, laddove anziché di carenza vera e propria dei dati, il vizio sia più che altro quello di contraddittorietà delle informazioni contenute nell'istanza

LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La richiesta di **documentazione integrativa** – a differenza del passato – concerne ormai tutte le tipologie di istanze e determina una sospensione dei termini di risposta

Attenzione

Rispetto al passato, i termini di risposta non ricominciano a decorrere integralmente dopo la ricezione della documentazione in quanto – per qualsiasi tipo di istanza – l'amministrazione ha 60 giorni di tempo rendere la risposta

I TERMINI PER LA RISPOSTA

I nuovi termini di risposta sono complessivamente ridotti rispetto al passato:

- 90 giorni per l'interpello ordinario "puro" e l'interpello qualificatorio
- 120 giorni per tutti gli altri

SILENZIO ASSENSO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ISTANZE

Attenzione

Sia il decreto che il provvedimento hanno disciplinato la possibilità di rinuncia all'interpello che costituisce una **NOVITA'** di rilievo, sia nella sua forma implicita (mancata trasmissione della documentazione integrativa nel termine di un anno dalla richiesta) sia nella sua forma esplicita

LE INAMMISSIBILITA'

LE INAMMISSIBILITA' SONO TIPICHE QUINDI NON INVOCABILI IN RELAZIONE A VIZI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE

- Se, ad esempio, è presentata un'istanza priva del carattere di personalità del quesito, questa non va utilmente considerata istanza di interpello perché priva delle caratteristiche essenziali per essere trattata come tale

PARTICOLARE ATTENZIONE VA DEDICATA ALLA POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA' DI CONTROLLO IN CORSO DI CUI IL CONTRIBUENTE SIA A CONOSCENZA

- Le attività di controllo vanno riferite non solo alla fattispecie oggetto dell'istanza in senso stretto, ma anche a fattispecie analoghe, come accade per quelle che si ripetono nel tempo

LA PUBBLICITA' DELLE RISPOSTE

- **Questioni formulate da un numero elevato di contribuenti**
- **Questioni concernenti norme di recente approvazione o per le quali, comunque, non siano mai state fornite indicazioni ufficiali**
- **Questioni per le quali siano rilevati comportamenti non uniformi degli uffici**
- **Ogni altro caso che l'amministrazione ritenga di interesse generale**

EX INTERPELLI OBBLIGATORI E SEGNALAZIONI

“Ex” interPELLI obbligatori (CFC, Società di comodo, 113 TUIR, ACE e consolidato)

Obbligo di segnalazione in dichiarazione sanzionato con sanzione proporzionale (mondo “black list”) o fissa.

INTERPELLI NON IMPUGNABILI, come sempre sostenuto dall’amministrazione

INTERPELLI OBBLIGATORI, OBBLIGO DI PRESENTAZIONE E TUTELA GIURISDIZIONALE

INTERPELLI OBBLIGATORI

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
SANZIONATO (CON SANZIONE
RADDOPPIATA IN CASO DI
MANCATA SPETTANZA DELLA
DISAPPLICAZIONE)
NON RAVVEDIBILE?

INTERPELLO IMPUGNABILE "SOLO" IN VIA
DIFFERITA CONTESTUALMENTE ALL'ATTO
IMPOSITIVO